

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,  
concernente la modifica dell'art. 5, cpv. 2 della legge 18 ottobre 1938  
che regola le garanzie a favore dei depositi a Cassa risparmio

(del 13 maggio 1958)

*Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,*

Secondo la legge del 18 ottobre 1938, le banche autorizzate a emettere libretti a risparmio devono sottoporre a pegno titoli e crediti fino a un importo corrispondente all'80 % dei depositi a risparmio, ritenuto agli effetti del pegno un limite massimo di Fr. 5.000,— per depositante (art. 3).

L'art. 5, cpv. 2 prevede che i titoli ipotecari possono essere presi in considerazione sino a concorrenza del 65 % al massimo del valore attribuito dalla stima ufficiale agli immobili su cui grava l'ipoteca. Questa percentuale del 65 % è stata fissata tenendo conto delle formalità per la concessione di prestiti ipotecari, e cioè che le prime ipoteche sono concesse solitamente entro i  $\frac{2}{3}$  del valore effettivo del pegno. L'evoluzione economica è stata tuttavia tale che attualmente le prime ipoteche, sempre concesse nei limiti dei  $\frac{2}{3}$  del valore effettivo del pegno, superano di gran lunga la percentuale del 65 % della stima ufficiale.

La spett. Associazione bancaria ticinese, con sua istanza del 6 marzo 1958, chiede infatti che questa percentuale del 65 % della stima ufficiale venga aumentata fino al 100 % della stima stessa, in quanto, per le ragioni suddette, « si verifica la situazione che titoli ipotecari sicuramente di primo grado nel senso economico, vengano solo parzialmente considerati agli effetti della nota garanzia ».

Se da un punto di vista generale sembra debbasi completamente aumentare al 100 % del valore di stima il limite di accettazione dei titoli, occorre tuttavia ricordare, da un punto di vista più particolare, come il valore ufficiale di stima, ritenuto basso in periodi di alta congiuntura, possa anche corrispondere con maggiore realtà al valore effettivo del pegno in periodo di bassa congiuntura e come teoricamente possa anche essere ritenuto addirittura troppo elevato.

Una modifica legislativa deve quindi per se stessa avere un certo carattere duraturo e non considerare unicamente le particolari contingenze del momento.

Sotto questo profilo è quindi necessaria una valutazione prudenziale nell'intento di garantire i libretti a risparmio, sia nel buono, sia nel cattivo tempo, in quanto, come è noto, questi importi rappresentano i risparmi del piccolo possidente, che, in forma previdenziale, mette da parte poco alla volta i frutti del suo lavoro. Tuttavia l'attuale percentuale del 65 % può, anche dopo queste ulteriori considerazioni, essere ritenuta troppo bassa, per cui un aumento è senz'altro auspicabile.

Per la determinazione della percentuale occorre tener conto dei valori già esistenti e cercare, nel limite del possibile, una certa uniformità con questi stessi valori, allo scopo di non complicare eccessivamente le disposizioni di carattere formale.

Il citato art. 5 stabilisce al cpv. 1 che per la valutazione dei titoli pubblici bisogna dedurre almeno il 10 % dal valore della giornata. Anche per la valutazione dei titoli ipotecari riteniamo sufficiente, quale garanzia globale, una analoga deduzione dal valore di stima.

Proponiamo pertanto che il predetto art. 5, cpv. 2 della legge del 1938 venga modificato nel senso che i titoli ipotecari sono presi in considerazione sino a concorrenza del 90 % al massimo del valore attribuito dalla stima ufficiale agli immobili su cui grava l'ipoteca. Con questa rivalutazione dei titoli le banche si assicurano contemporaneamente un certo margine di copertura, di modo che, per un determinato periodo, non dovranno depositare nuovi titoli anche qualora i depositi a risparmio dovessero ulteriormente aumentare.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*Janner*

Il Cons. Segr. di Stato :

*Celio*

Disegno di

---

## LEGGE

18 ottobre 1938 che regola le garanzie  
a favore dei libretti a Cassa risparmio (Modificazione)

(del . . . . .)

Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 13 maggio 1958 n. 761 del Consiglio di Stato,

*d e c r e t a :*

*Art. 1.* — L'art. 5 cpv. 2 della legge 18 ottobre 1938 che regola le garanzie a favore dei depositi a Cassa risparmio, è abrogato e sostituito dal seguente :

«I titoli ipotecari sono presi in considerazione sino a concorrenza del 90 % al massimo del valore attribuito dalla stima ufficiale agli immobili su cui grava l'ipoteca».

*Art. 2.* — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.